

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Pensionati Italiani in sigla A.P.I.- emanazione dell'ANPA- aderente all'ANPA e alla CONFISAL.

La sede sociale è in Roma, ora in via Dessiè 2

Art. 2 - SCOPI

L'API, quale libera Associazione di cittadini senza finalità di lucro, si propone di tutelare e promuovere:

- a) Gli interessi morali e materiali di tutti i pensionati associati;
- b) La rappresentanza nei confronti di autorità di qualsiasi livello ogni qual volta si renda necessario;
- c) Ogni iniziativa allo scopo di ottenere il pieno riconoscimento dei diritti dei pensionati associati;
- d) L'assistenza fiscale attraverso il CAF CONFISAL;
- e) L'assistenza nel campo previdenziale, pensionistico, assistenziale, sociale e del tempo libero tramite il patronato INPAS ed altri enti convenzionati;
- f) La partecipazione a Società e Organismi, promossi dall'ANPA, che operano nel settore della produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli;
- g) La partecipazione agli organismi e ai coordinamenti di associazioni italiane ed estere che perseguono analoghe finalità.

Art. 3 - RAPPORTI

L'API è articolazione organizzativa dell'ANPA.

Il Segretario dell'API partecipa di diritto al Congresso e alle riunioni del Comitato Direttivo dell'ANPA.

Art. 4 – SOCI

L'API è costituita dalle corrispondenti Associazioni territoriali, provinciali interprovinciali e regionali costituite, sulla base di un atto costitutivo.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) Il Congresso
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Segretario
- d) Il Comitato di Segreteria
- e) Il Revisore dei Conti
- f) Il Collegio dei Probiviri

Art. 6 – IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è costituito:

- Dal Segretario dell'API
- Dai componenti il Comitato Esecutivo di API
- Dai Segretari delle API territoriali, provinciali, interprovinciali e regionali o da un loro delegato.

Il Congresso si svolge ogni 4 anni e ogni qualvolta sia deliberato dal Consiglio Direttivo

Il Congresso è convocato dal Segretario per e-mail almeno 15 giorni prima della data della riunione.

La convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione che può aver luogo anche lo stesso giorno della prima qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Congresso ed il Direttivo possono tenersi anche con mezzi telematici purché sia garantita l'identificazione degli avente diritto, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. In tal caso si ritiene svolto nel luogo ove sono presenti il Segretario ed il verbalizzante.

Ciascun Segretario delle API territoriali, provinciali e interprovinciali in ragione del numero dei pensionati associati ha diritto ad un numero variabile di voti da 1 a 5

- Fino a 500 associati voti 1
- Fino a 1000 associati voti 2
- Fino a 2000 associati voti 3
- Fino a 3000 associati voti 4
- Oltre i 3000 associati voti 5

Ciascun Segretario dell'API regionale ha diritto ad 1 voto.

Il Segretario ed i componenti del Comitato Esecutivo di API hanno diritto ad 1 voto ciascuno.

Il Segretario di Api è di diritto il Presidente del Congresso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità il voto del Presidente è doppio. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per scrutinio segreto se questo viene richiesto dalla maggioranza dei presenti.

Art. 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONGRESSO

Spetta al Congresso:

- a) Determinare le linee guida dell'attività dell'Associazione per l'attuazione degli scopi statuari;
- b) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) Eleggere il Segretario, su indicazione della Presidenza dell'ANPA;
- d) Eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- e) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) Eleggere i componenti del Comitato di Segreteria;
- g) Nominare il revisore dei conti;
- h) Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti dal Consiglio direttivo;
- i) Deliberare sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- j) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile da 9 a 15 membri eletti dal Congresso e da due membri nominato dalla Presidenza dell'ANPA.

I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario dell'Associazione. Esso si riunisce almeno una volta all'anno o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. Gli avvisi di convocazione possono essere inviati a mezzo di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consigliere che risulti assente non giustificato in più di due riunioni consecutive viene dichiarato decaduto con delibera del Consiglio su proposta del Segretario.

In caso di cessazione dalla carica di Consigliere a causa di dimissioni, decadenza o decesso, non è prevista la cooptazione di un nuovo componente

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario.

Art. 9 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli che lo Statuto riserva al Congresso.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
- Stabilire le quote in base alla raccolta delle deleghe sindacali sulle pensioni da versare alle sedi territoriali dell'API in quanto assicurano un adeguato supporto organizzativo ed economico;
- Deliberare eventuali contributi per lo sviluppo organizzativo delle API territoriali;
- Esaminare il bilancio preventivo e consuntivo da proporre al Congresso;
- Provvedere, in caso di gravi e ripetute violazioni e di inadempienze statutarie, al commissariamento delle Associazioni territoriali.

Art. 10 – IL SEGRETARIO

Il Segretario ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Congresso e del Consiglio Direttivo, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate da leggi o regolamenti, dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali. Il Segretario in via d'urgenza adotta decisioni di competenza del Direttivo salvo ratifica nel più breve tempo possibile.

Il Segretario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; egli presiede di diritto il Congresso Nazionale, il Consiglio Direttivo ed il Comitato di segreteria.

Art. 11 – IL COMITATO DI SEGRETERIA

IL Comitato di Segreteria è composto dal Segretario, da due membri eletti dal Consiglio Direttivo su indicazione del Segretario e da due membri nominati dalla Presidenza dell'ANPA.

Il Comitato di Segreteria coadiuva l'azione del Segretario. A questo scopo ciascun componente può essere incaricato di curare materie specifiche o aree geografiche particolari.

Il Comitato di Segreteria è convocato dal Segretario e si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario. La convocazione può pervenire per messaggio e-mail o SMS, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 12 - IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti dura in carica quattro anni e vigila su tutte le operazioni finanziarie dell'Associazione, partecipando alle riunioni del Congresso e del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei conti viene nominato dal Congresso.

Art. 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dal Congresso. Esso dura in carica quattro anni.

Qualsiasi controversia tra gli organi e gli associati oppure tra associati stessi riguardante l'interpretazione del presente statuto deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei Probiviri che giudicheranno senza formalità di procedura, salvo contraddittorio.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 14 - CONTRIBUTI

Il finanziamento dell'Associazione è assicurato dalle adesioni dei pensionati come previsto dalla legge 485/72 art.23octies, attraverso una convenzione stipulata con l'INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

La raccolta delle deleghe sindacali sulle pensioni avviene tramite le sedi territoriali dell'ANPA presso le quali sono costituite le API territoriali, provinciali ed interprovinciali.

Art. 15 - UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente statuto possono essere adottate dal Congresso Nazionale in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo di essi.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO

Per lo scioglimento dell'Associazione la deliberazione dovrà essere adottata dal Congresso Nazionale con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.